

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 582)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1972

Modifiche della legge 24 maggio 1970, n. 336 e della legge 9 ottobre 1971, n. 324, concernenti norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e di Enti pubblici, ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Il termine del 7 marzo 1968, stabilito dall'articolo 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per la decorrenza degli effetti giuridici dei benefici a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati, ricadendo nel corso dell'anno solare non appare ancorato al termine usuale dell'adozione della maggior parte dei provvedimenti inerenti alla carriera

del personale in parola (nomine, attribuzione di classi di stipendio o di aumenti periodici, trasferimenti, promozioni, collocamento a riposo).

Per validi motivi si reputa opportuno stabilire il termine del 1° gennaio 1968 per la decorrenza dei benefici di cui trattasi.

Attese le obiettive considerazioni di cui sopra, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è così modificato:

« Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è così modificato:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970, ma posteriormente al 1° gennaio 1968, previa presentazione della domanda ove prescritta in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».